



REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ASSEMBLEA LEGISLATIVA

DOC.2016. 0000740

del 23/11/2016



Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
X Legislatura

Deliberazione legislativa n. 45 del 23 novembre 2016

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2008, N. 15
(PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLE SOCIETÀ
FIERISTICHE REGIONALI)

(Approvata nella seduta antimeridiana del 23 novembre 2016 - ore 10,33)

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 15 del 2008

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 15 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle società fieristiche regionali) è sostituito dal seguente:

“2. La partecipazione della Regione alle società di cui al comma 1 è finalizzata, anche mediante accordi con gli enti locali soci delle società fieristiche sopra indicate nell'ambito delle decisioni societarie, a:

- a) affermare, anche in rapporto alle politiche e alle azioni per la promozione dell'internazionalizzazione del commercio con l'estero dei ministeri competenti e della Regione, il ruolo delle grandi società fieristiche dell'Emilia-Romagna anche attraverso intese di cooperazione fra le società fieristiche regionali ed in relazione con altri importanti centri fieristici del paese;
- b) favorire la cooperazione e l'integrazione delle strategie sul piano commerciale e di organizzazione degli eventi con la valorizzazione delle specializzazioni delle diverse società fieristiche;
- c) individuare tutte le scelte e le opportunità di miglioramento operativo, attraverso l'integrazione di attività e servizi per il perseguimento di economie di scala e di scopo;
- d) promuovere iniziative comuni per lo sviluppo sui mercati esteri della promozione commerciale e delle nuove iniziative fieristiche in tali mercati;
- e) valutare tutte le opportunità di ulteriori integrazioni societarie;
- f) sostenere progetti e società delle società fieristiche dell'Emilia-Romagna che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2000, utili a favorire la valorizzazione e la promozione comune all'estero delle manifestazioni di eccellenza internazionale;
- g) promuovere il processo di aggregazione ed espansione delle società fieristiche attraverso il sostegno di apposite azioni finalizzate allo sviluppo strategico delle filiere produttive regionali.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale n. 15 del 2008 è sostituito dal seguente:

“3. La partecipazione della Regione alla società Bologna Fiere S.p.A. è autorizzata fino ad un importo massimo di euro 17.000.000,00.”.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 della presente legge, per l'esercizio finanziario 2016 la Regione fa fronte, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività, Programma 1 Industria, PMI e Artigianato, mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 29 dicembre 2015, n. 24 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018), a valere sulla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale). La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni al bilancio di competenza e di cassa del bilancio 2016.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

* * * *

GR/dn

Prot. DOC/2016/0000740 del 23 novembre 2016

Il presente testo è conforme in ogni sua parte a quello approvato dall'Assemblea legislativa.

LA PRESIDENTE
f.to Simonetta Saliera

E' copia conforme all'originale.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dr Anna Voltan)

